

Comune di CASTELGRANDE

Provincia di POTENZA

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I.

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	Capo I Norme Generali		Capo III Sanzioni – interessi - ravvedimento
1	Oggetto e scopo del regolamento.	21	Sanzioni, interessi e ravvedimento
2	Soggetto passivo.	22	Importi di modesto ammontare
3	Definizione di fabbricati.		
4	Definizione area fabbricabile		
5	Terreni considerati non fabbricabili.		
6	Esenzioni.		
7	Abitazione principale e sue pertinenze.	23	Revisione classamento delle unità immobiliari site in microzone
8	Valore aree fabbricabili.		
9	Indennità di esproprio	24	Aggiornamento del classamento catastale
10	Riduzione di imposta per fabbricati inagibili o inabitabili.		
11	Fabbricati di interesse storico e artistico		
12	Esenzione per fabbricati rurali	25	Norme abrogate
13	Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta	26	Publicità del regolamento e degli atti
14	Modalità dei versamenti d'imposta	27	Individuazione delle unità organizzative
15	Rimborsi	28	Entrata in vigore del regolamento.
16	Compensazioni ed accollo.		
	Capo II Statuto dei diritti dei contribuenti Accertamento con adesione Autotutela Compenso incentivante al personale addetto		
17	Statuto del contribuente.		
18	Accertamento con adesione.		
19	Autotutela.-		
20	Compenso incentivante al personale addetto.		

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Soggetto passivo.

1. L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, sia proprietario di immobili ovvero sia titolare sugli stessi di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie.

2. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di istituti o agenzie pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

Art. 3

Definizione di fabbricati

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione o quella di pertinenza.

2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, indipendentemente dal fatto che sia stato rilasciato o meno il certificato di agibilità o di abitabilità.

Art. 4

Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ancorché solo adottati, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano urbanistico generale.

2. Non sono considerate fabbricabili le aree occupate dai fabbricati come definiti all'art. 3 del presente regolamento e le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità dagli strumenti urbanistici.

3. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

4. Per le aree che saranno destinate come edificabili da eventuali varianti al P.R.G. vigente, l'imposta si applica dalla data di adozione della variante. Per le aree che non saranno più classificate come edificabili da eventuali varianti al P.R.G. vigente l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'adozione della variante.

5. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili sono rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso è disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro cinque dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta.

Art. 5

Terreni considerati non fabbricabili

1. Sono considerati terreni non fabbricabili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 co.1 lett.b) 2° periodo e art. 9 del D.Lgs n.504/92, le aree che, pur utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione, si trovino nelle seguenti condizioni:

a) sul terreno persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali;

b) il soggetto passivo, persona fisica, sia:

- coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, come da iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 legge 9.1.1963, n. 9 e sottoposto a corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia,

- pensionato (coltivatore diretto o imprenditore agricolo di cui all'art. 9 del D. Lgvo n. 504/92), già iscritto negli elenchi previsti dall'art. 11 legge 9.1.1963, n. 9 che continua ad essere iscritto in quanto, non avendo cessato l'attività, continua ad essere sottoposto all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, come coltivatore diretto;

2. Per usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 1) il contribuente deve presentare, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto dell'imposta per l'anno di riferimento, apposita dichiarazione corredata dalla documentazione comprovante il requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. La suddetta documentazione può essere sostituita da una dichiarazione del contribuente resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

3. La dichiarazione di cui al comma precedente vale anche per i successivi anni d'imposta, salvo eventuali modifiche delle condizioni del contribuente, che possano determinare la perdita del beneficio; tali modifiche dovranno essere oggetto di apposita dichiarazione da presentare entro lo stesso termine di cui al co.2 del presente articolo.

Art. 6

Esenzioni.

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 7

Abitazione principale e sue pertinenze.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)

1. Si intende per abitazione principale quella di residenza anagrafica del soggetto passivo d'imposta.

2. Per beneficiare della detrazione prescritta per abitazione principale in cui il soggetto non abbia la residenza anagrafica, lo stesso dovrà fornire la prova che, pur non risultando anagraficamente residente, dimora abitualmente, unitamente al suo nucleo familiare nell'alloggio oggetto d'imposta, attraverso idonea documentazione, quale a titolo esemplificativo:

- a) iscrizione dei figli minori alle locali scuole;

- b) bollette relative a forniture idriche, elettriche e gas metano da cui risulti un consumo compatibile con una dimora abituale in base al numero dei membri di famiglia;

- c) abbonamenti a mezzi di trasporto per recarsi sul posto di lavoro;

3. Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata.

4. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale

5. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abbia residenza anagrafica o dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed

esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

6. Ai fini di cui al comma precedente, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, ovvero le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento dell'abitazione principale, nel limite massimo di due.

7. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 5 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

8. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.

9. L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

10. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

11. Per gli anni d'imposta successivi al 31 dicembre 1999, si applica comunque il disposto di cui all'art. 30, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 8

Valore aree fabbricabili

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati con provvedimento del responsabile dell'area tecnica di concerto con il responsabile del servizio tributi.

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con lo stesso provvedimento da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

Art. 9

Indennità di esproprio

1. In caso di espropriazione per pubblica utilità, la base imponibile delle aree fabbricabili è rappresentata dall'ammontare dell'indennità di esproprio. In tale ipotesi il presupposto impositivo viene meno dalla data di emissione del decreto di esproprio.

2. Se il valore dichiarato ai fini ICI per l'area fabbricabile risulta inferiore all'indennità di espropriazione, l'indennità corrisposta all'espropriato è pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione presentata. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione accertata con avviso notificato al contribuente e divenuto definitivo, l'indennità sarà pari al valore accertato.

3. Se l'imposta versata negli ultimi cinque anni, dall'espropriato o dal suo dante causa, per il medesimo bene, risulta superiore al ricalcolo dell'imposta sulla base dell'indennità di esproprio, il soggetto espropriante corrisponderà all'espropriato una maggiorazione dell'indennità in misura pari alla differenza corrisposta, oltre agli interessi legali. Sulla somma dovuta a titolo di maggiorazione si applica la ritenuta di cui all'art.11 della legge 30 dicembre 1991 n.413.

Art.10

Riduzione d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione in oggetto, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:

- a) fabbricato oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di calamità naturali o per motivi di pubblica

incolumità;

- b) fabbricato oggetto di ordinanza di demolizione;
- c) fabbricato dichiarato inagibile dal Comune in base a perizia tecnica di parte;
- d) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c, d) e) della legge n. 457/78.

3. L'inagibilità o inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato

4. Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto a fare apposita dichiarazione al Comune.

5. Per i fabbricati di cui alla lett. c) del comma 2 del presente articolo, l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal Comune sulla base di una perizia tecnica giurata, redatta dal tecnico del contribuente da allegare ad apposita istanza ovvero è accertata d'ufficio, nel caso di presentazione da parte del contribuente di una apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

6. Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma 2 del presente articolo, la base imponibile ai fini ICI è rappresentata, dalla data di inizio lavori alla data di ultimazione degli stessi, se antecedente alla data di utilizzo, dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.

7. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato, si fa riferimento alle seguenti condizioni:

- gravi lesioni alle strutture orizzontali;
- gravi lesioni verticali;
- fabbricato oggettivamente diroccato.

Art.11

Fabbricati d'interesse storico e artistico

1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20, e per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Articolo 12

Esenzioni per fabbricati rurali

1. Sono esenti dal pagamento dell'ICI i fabbricati riconosciuti rurali ai sensi dell'art.9 del D.L. n.557/93 comma 3 convertito nella legge n.133/94 come successivamente modificata ed integrata.

2. In particolare, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti ICI, per i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito, sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580 o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette alle attività di alpeggio in zone di montagna;

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 3.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario.

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione, ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori

pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13, L. 2 luglio 1949, n. 408, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

3. Sono considerate rurali le costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Sono considerate rurali le costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione.

5. Sono considerati rurali i fabbricati destinati all'agriturismo.

6. I contribuenti interessati a beneficiare dell'esenzione di cui al presente articolo devono presentare all'Ufficio Tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante norme sulla documentazione amministrativa, sottoscritta esclusivamente dall'interessato e attestante il possesso dei requisiti, come previsti dai precedenti commi 2, 3, 4, 5. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per il versamento dell'acconto o del saldo d'imposta per l'anno di riferimento, a seconda che i presupposti che danno luogo all'esenzione si siano verificati nel I° o nel II° semestre dell'anno di riferimento. La dichiarazione, una volta presentata, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora permangano i requisiti indicati.

Articolo 13

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2. La deliberazione è pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. In caso di mancata approvazione, nei termini stabiliti dalla Legge, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 14

Modalità dei versamenti – Differimenti.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52, comma 5, e 59, comma 1 lettera o)

1. Il contribuente ha l'obbligo di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento è effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune.

2. I soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al comune, tramite:

- a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale.

Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:

- con il sistema bancario;
- con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. E' fatta salva la facoltà per il Comune di disporre che i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti siano effettuati tramite il concessionario della riscossione dei tributi, con le modalità stabilite dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

4. E' facoltà del contribuente, ai sensi dell'art. 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, effettuare il versamento della imposta con il modello F24.

5. I versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto di altri.

6. I versamenti devono essere arrotondati all'unità di euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore al detto importo.

Art. 15

Rimborsi.

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, è motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Il responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza provvede ad effettuare il rimborso al contribuente. Entro lo stesso termine notifica, al contribuente, l'eventuale provvedimento di diniego, totale o parziale.

4. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria nonché, quando si debbano reperire elementi istruttori presso uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenere risposta.

5. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Art. 16
Compensazioni ed accollo.

1. Sono ammessi l'istituto della compensazione e dell'accollo nelle forme e secondo le modalità previste dal Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

CAPO II
STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
AUTOTUTELA
COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 17
Statuto del contribuente

1. Per l'applicazione dei principi dello statuto del contribuente si rinvia al capo V del regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Art. 18
Accertamento con adesione.

1. Per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente si fa rinvio alle norme del Capo VI del regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Art. 19
Autotutela

1. Per l'operatività dell'istituto dell'autotutela si rinvia all'art. 13 del regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Art. 20
Compenso incentivante al personale addetto.

1. Per quanto relativo al compenso incentivante al personale addetto si rinvia al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

CAPO III
SANZIONI – INTERESSI – RAVVEDIMENTO

Art. 21
Sanzioni , interessi e ravvedimento

1. Per il sistema sanzionatorio il calcolo degli interessi e l'istituto del ravvedimento si rinvia al Capo VII del regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Art. 22
Importi di modesto ammontare.

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 8,00, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo. Tale limite non è applicabile qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione per almeno un biennio.

3. L'importo dovuto a titolo di versamento volontario non è da versarsi se per l'intera annualità è pari o inferiore ad € 3,00.

4. Gli importi sono in ogni caso arrotondati all'unità di euro.

CAPO IV REVISIONI ED AGGIORNAMENTI DEL CLASSAMENTO CATASTALE

Art. 23

Revisione classamento delle unità immobiliari site in microzone

1. Non si procede alla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone, prevista dall'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in quanto il territorio di questo Comune non è ripartito in microzone.

Art. 24

Aggiornamento del classamento catastale

1. In applicazione dell'art. 1, commi da 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in relazione alla determinazione dell'Agenzia del territorio in data 16 febbraio 2005 (G.U. 18.02.2005, n. 40), il responsabile dei servizi tecnici, individua le unità immobiliari di proprietà privata, non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, sulla base della constatazione di idonei elementi rinvenibili da ogni documentazione utile idonea allo scopo (pratiche edilizie, licenze commerciali, verbali di accertamento di violazioni edilizie, cartografia tecnica).

2. Entro il termine di trenta giorni dalla individuazione di cui al precedente comma 1, il medesimo responsabile del servizio richiede, ai soggetti obbligati, la presentazione degli atti catastali di aggiornamento.

3. La richiesta di aggiornamento catastale di cui al precedente comma 2, contiene:

a) i dati catastali dell'unità immobiliare, quando disponibili, ovvero del terreno sul quale insiste la costruzione non dichiarata in catasto;

b) gli elementi oggetto della constatazione di cui al precedente comma 1;

c) le modalità e i termini secondo i quali è possibile adempire agli obblighi, e le conseguenze in caso di inadempienza;

d) la data, qualora accertabile, cui riferire il mancato adempimento degli obblighi in materia di dichiarazione delle nuove costruzioni o di variazione di quelle censite al catasto edilizio urbano.

CAPO V NORME FINALI

Art. 25

Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

a) le leggi nazionali e regionali;

b) lo Statuto comunale;

c) i regolamenti comunali;

d) gli usi e consuetudini locali.

3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

4. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 26

Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito

dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 27

Individuazione delle unità organizzative.

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, competente e responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per tutto quanto riferito al presente regolamento è il responsabile del servizio tributi.

Art. 28

Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente regolamento:


- è stato deliberato dal COMMISSARIO STRAORDINARIO nella seduta del 29/03/2007 con atto n. 42;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal 23/04/2007 al 08/05/2007

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

- è entrato in vigore il 1° GENNAIO 2007.

Data 17/05/2007.



F.TO Il Segretario comunale

Dott.ssa Carmen Pastore